

Inviata tramite PEC

Alla c.a.
Fabrizia Lapecorella
Direttore Generale delle Finanze
Dipartimento delle Finanze

Paolo Savini
Direzione Centrale Gestione Tributi
Agenzia delle Entrate

Rossella Orlandi
Direttore
Agenzia delle Entrate

Milano, 20 aprile 2016

Oggetto: detrazioni fiscali per anziani – richiesta di chiarimenti

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, desidera manifestare il proprio disappunto per il contenuto della **Circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 3 del 2/3/2016** che di fatto elimina la detraibilità delle spese sostenute per la sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia di pari ampiezza che consenta l’accesso a persone con difficoltà deambulatoria.

È risaputo che tali interventi vengono effettuati in particolare per eliminare barriere architettoniche in case private dove sono presenti anziani o disabili, persone che appartengono a categorie deboli e che vanno maggiormente tutelate. Per altro, tali interventi fortemente pubblicizzati come detraibili dai media e dalle imprese esecutrici dei lavori, sono stati eseguiti da un cospicuo numero di contribuenti senza che codesto Ministero sia mai intervenuto a riguardo.

Si ricorda che la Legge 449/97 (attualmente art. 16bis del DPR917/86) agevola gli interventi di ristrutturazione straordinaria sui singoli edifici e, tra gli altri, quelli volti all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Con la sopracitata Circolare 3/16 l’Agenzia delle Entrate ha precisato (al punto 1.6) che queste spese non sono detraibili, in quanto – interpellato a riguardo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – le risposte ottenute ne definiscono l’esclusione. In particolare il Ministero ha precisato che:

- in merito all’inquadramento edilizio l’intervento in oggetto si qualifica come intervento di manutenzione ordinaria e non straordinaria (come stabilito dall’art. 3 DPR 380/2011);
- in merito alla definizione di barriera architettonica, l’intervento in oggetto ancorché non assicuri un’accessibilità dell’accezione più completa come stabilito dal DM 236/89 può ritenersi comunque finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto in grado di ridurre in parte gli “ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque” e di migliorare la “sicura utilizzazione delle attrezzature”.

L’Agenzia delle Entrate, nel recepire la risposta del Ministero preposto alla definizione di barriera architettonica, si appella alla circolare n. 57 del 1998 che aveva fornito l’interpretazione dell’allora art. 13 comma 3 L. 449/97 che estendeva l’applicazione dell’articolo 1 commi 1, 2 e 3 della stessa norma anche agli interventi di ripristino edilizio effettuati negli anni 1996 e 1997 sugli edifici dichiarati o considerati inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna e Calabria nel 1996. La circolare 57/98 al punto 3.4 nel definire le categorie di intervento edilizio, per le barriere architettoniche fa riferimento alla legge 236/89, precisando però che “in linea generale le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella manutenzione straordinaria”.

L’Agenzia delle Entrate conclude quindi che poiché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dichiara che l’intervento in oggetto non possiede le caratteristiche tecniche di cui al DM 236/89, necessarie ai fini della detraibilità come richiamato dalla circolare appena riportata, tali spese non sono detraibili né come manutenzione straordinaria né come eliminazione di barriera architettonica.

Alla luce di ciò, lo scorso 11 aprile la Consulta nazionale dei Caf ha pubblicato la “guida ai controlli da effettuare per l’apposizione del visto di conformità” edizione per il 730/2016 recependo la circolare ministeriale 3/16 già per la compilazione del 730/2016 sui redditi e le spese sostenute nel 2015.

Per tali motivazioni, tutti coloro che nel 2015 hanno effettuato tali interventi, sapendo di poter recuperare il 50% della spesa tramite la dichiarazione dei redditi, al momento della presentazione del 730 non potranno recuperare nulla.

Riteniamo che l'interpretazione della risposta data dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sia:

- **erroneamente restrittiva**, vista la precisazione del Ministero stesso che, cogliendo la necessità dell'intervento per persone che vertono in situazione di difficoltà deambulatoria la inserisce tra le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- **fortemente lesiva dei diritti di contribuenti che vertono in situazione di disagio psicofisico e spesso economico.**

Chiediamo pertanto che il punto 1.6 della Circolare 3/16 venga stralciato dal documento di prassi amministrativa, permettendo a chi ha già sostenuto le spese di continuare a detrarre per il numero di rate rimanenti.

In assenza di tale intervento infatti, si pongono ulteriori quesiti cui vanno date risposte che creano danni ancora più rilevanti in capo ai soggetti che hanno sostenuto le spese:

1. come si devono comportare coloro che negli anni passati hanno inserito la spesa nella dichiarazione dei redditi ricevendo le relative rate di detrazione, come previsto dalla norma di riferimento?
Non è possibile infatti, pensare di chiedere a questi soggetti di autodenunciarsi tramite il ravvedimento operoso per sanare l'indebita detrazione, e aprire la strada al recupero, sanzionato da parte dell'amministrazione, delle rate non più ravvedibili;
2. come dovranno comportarsi tutti coloro che hanno realizzato i lavori di ristrutturazione del 2015 convinti di poter usufruire delle detrazioni previste dalla normativa, ma hanno saputo solo ora di non potervi accedere? Non è corretto scaricare sui soggetti che appongono il visto di conformità l'onere della comunicazione di decisioni così fortemente discriminatorie;
3. in caso di utilizzo del 730 precompilato, in assenza di una comunicazione corretta il contribuente che ha sostenuto la spesa continuerà a inserire la spesa o inserirà quella sostenuta nel 2015 sottoponendosi all'alea del rischio del controllo formale (articolo 36-ter).

Ci chiediamo inoltre:

4. Perché negli anni l'amministrazione finanziaria non è mai intervenuta nei confronti dei soggetti che realizzavano queste opere, pubblicizzandole come detraibili anche sui canali della televisione nazionale, ribadendo la non detraibilità dell'intervento?
5. Dal momento che lo Statuto del Contribuente (art. 3 L. 212/2000) vieta la retroattività delle norme tributarie, benché sia sempre uso del legislatore derogarlo, può un documento di prassi amministrativa interpretare retroattivamente una legge, superando per giunta i 60 giorni antecedenti previsti, come limite massimo dallo Statuto stesso?

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti,
Marco Pierani
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali
Altroconsumo

